

LA BOLLENTI

Giornale Amministrativo, Politico, Letterario

UN NUMERO
CENT. 5.

DELLA CITTÀ E CIRCONDARIO D'ACQUI

ARRETRATO
CENT. 10.

Per abbonarsi mandare anticipate:

Lire 1 per tre mesi
- 2 per sei mesi
- 3 per un anno

Per gli annunci in quarta pagina dirigersi all'Agenzia G. SCATI e presso l'Unione Tipo-Litografica Operaia — Inserzioni nel corpo del giornale centesimi 50 la linea o spazio corrispondente — Gli annunci fissi e di una certa mole godranno d'uno sconto ragguardevole.

ESCE

al MARTEDÌ d'ogni settimana

Gli abbonamenti si ricevono alla Tipografia del giornale.

Direzione ed Amministrazione — Via Emilia N. 7 — Casa Debenedetti.

Le corrispondenze non firmate sono respinte, come pure le lettere non affrancate.

Non si restituiscono i manoscritti ancorchè non pubblicati.

COSTITUZIONE e rappresentanza del Comune

Due egregi scrittori di cose amministrative, definirono la costituzione del Comune, l'uno, « una società politica che vive nel seno e forma parte di un'altra società politica che si chiama Stato » e l'altro, « una società di più famiglie le cui abitazioni sono contigue. »

Col rispetto dovuto ai due eminenti scrittori, noi crediamo che la costituzione del Comune si deve considerare da un punto di vista più elevato, vale a dire, da quel *dulcis amor patriæ*, che a guisa di anelli di interminabile catena abbraccia la nazione, e si riverbera con spiccata predilezione su quell'angolo di terra, dove siamo nati e cresciuti, dove esiste e si esplica la comunanza di idee, di tradizione storica, e di relazioni quotidiane.

Dalla costituzione del Comune sorse la rappresentanza incarnata nel Consiglio, nel Sindaco e nella Giunta della quale diremo che tiene in obbligo di curare l'andamento dell'azienda municipale, esercitando sui rami più importanti un vigilante ed austero controllo, affinché in ordine ad alcuni, la voce pubblica possa cessare di chiamarli *alberi di cuccagna*, secondo la frase del generale Lamarmora.

La Giunta poi, conforme all'articolo 93 della legge comunale, deve fissare il giorno per l'apertura delle due sessioni, indicando in marzo, aprile o maggio la *primaverile*. A fugare le nubi, che andavano offuscando la sua dignità e prestigio, essa nell'ultimo momento ne indisse l'apertura per il giorno 28 corrente; se non che si notò e spiacque di non aver visto, fra gli oggetti all'ordine del giorno, il conto dell'esercizio precedente, su cui il Consiglio delibera in seguito alla relazione dei revisori.

Ma a parte queste ed altre considerazioni... che si omettono per brevità, quale sarà l'attitudine del Consiglio verso la Giunta, o a meglio dire verso il capo che la personifica? Di benevola aspettazione finchè riprenda le redini dell'amministrazione l'on. Sindaco? ovvero di combattimento e di opposizione se non dà prova, come pare, di attività e di energia?

Senza voler anticipare giudizi, noi crediamo di interpretare rettamente le funzioni del regime rappresentativo, e di esprimere la coscienza del paese, ponendo il seguente dilemma: o chi regge internamente le sorti di una città importante come Acqui, si crede all'altezza del mandato, ed allora lo si deve appoggiare lealmente e costantemente, senza sottintesi e restrizioni; o non lo è, ed in questo caso, non devono mancare al Consiglio i mezzi ed occasioni per far capire la propria volontà ed i proprii intendimenti.

SOCIETÀ OPERAIA

Nella seduta di pochi giorni sono, dopo la accettazione di parecchi nuovi soci effettivi, l'ammissione di un socio all'inabilità al lavoro ed uno scambio di osservazioni sui ritocchi ad alcuni articoli dello Statuto, il cui esame e discussione si rimandò alle propizie sere d'autunno, il Consiglio udì con attenzione le interessanti comunicazioni del Presidente sopra un argomento, il quale incarnando le aspirazioni ed i bisogni della classe operaia, crediamo utile darne un sunto per norma delle Società locali e delle consorelle del circondario.

Come si sa, la legge 8 luglio 1883 dava vita ad una provvida istituzione, la *Cassa nazionale di assicurazione per gli infortunii sul lavoro*, che appoggiata dai dieci primari istituti di credito d'Italia, si costituì col ragguardevole fondo di un milione e mezzo.

Il Presidente accennati per sommi capi i termini della convenzione stipulata fra il governo ed i predetti istituti, le circolari gover-

native dirette alle associazioni operaie, e l'ordine del giorno votato dalla Camera nel sancire la legge, venne al punto sostanziale, dicendo che le industrie, arti e mestieri, e condizioni secondo il grado di assicurazione in base alla tabella ufficiale ascendono a 684, ed il metodo di assicurazione si presenta sotto tre distinte forme — l'*individuale* — la *collettiva semplice* — la *collettiva combinata*. — Toccò dei rapporti degli uffici postali coll'autorità governativa, del servizio della cassa nazionale, e delle sedi compartimentali a cui si devono rivolgere le assicurazioni e restringendosi a parlare della *individuale* come la più confacente all'indole della Società operaia, osservò che la cassa nazionale si obbliga di pagare per i sinistri sul lavoro lire mille, alla famiglia in caso di morte dell'assicurato — all'assicurato in caso di inabilità permanente al lavoro — ovvero una lira al giorno per 360 giorni di incapacità temporanea al lavoro.

Portando poscia degli esempi sulla quota da pagarsi, se abbiamo bene capito, parrebbe determinata in una somma tenuissima, poichè per un commesso di negozio, uno scrivano, un cartolaio, un parrucchiere, un sarto, sarebbe di 1,50 all'anno, per un falegname lire 3, un bracciante, un facchino ecc. lire 4, pei fabbri da 2 ad 6 lire, e per l'arte muraria, garzoni, muratori ed assistenti da lire 2 a 12.

Dimostrata l'utilità di questo metodo di assicurazione, soggiunse che un potente istituto nazionale, rispettabilissimo per garanzia di persone e di mezzi, la *Fondiarìa* sedente in Firenze, ideò l'ardito progetto di assicurazione sulla vita degli operai, offrendosi di assicurare a ciascun socio di un'associazione operaia un capitale di lire mille a due mila, che alla morte dell'assicurato sarà pagato alla persona indicata nel contratto.

La quota di assicurazione per lire mille dai 20 ai 60 anni da pagarsi settimanalmente alla società operaia, oscilla secondo il grado di età da centesimi 33 a lire 1,60, compresa la tassa governativa, ed in proporzione per lire duemila, e stando agli apprezzamenti del Presidente la *Fondiarìa*, colla mitezza eccezionale della quota cerca di rafforzare il futuro delle classi lavoratrici, per cui tacitando il loro premio a spiccioli, in caso di morte dell'assicurato, il capitale passando alla vedova ed agli orfani difficilmente potranno provare le amarezze di una vita stentata.

Detto molte altre cose sulla bontà ed efficacia delle due istituzioni, promise, che col-